



PROVINCIA DI BENEVENTO

16 AGO. 2011

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 284 del 12 AGO. 2011

Oggetto: Approvazione "Disciplinare per la caccia al cinghiale - Stagione venatoria 2011/12"

L'anno duemilaundici il giorno 16 agosto del mese di agosto
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1. Prof. Ing. Aniello Cimitile - Presidente
2. Avv. Antonio Barbieri - Vice Presidente
3. Dott. Gianluca Aceto - Assessore
4. Ing. Gianvito Bello - Assessore
5. Dott. Nunzio Pacifico - Assessore
6. Avv. Giovanni A.M. Bozzi - Assessore
7. Dr.ssa Annachiara Palmieri - Assessore
8. Ing. Carlo Falato - Assessore
9. Geom. Carmine Valentino - Assessore

ASSENTE

ASSENTE

*ASSENTE

ASSENTE

IL VICE SEGRETARIO

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ^{v.} Claudio Uccelletti

Dr.ssa Irma Di Donato

L' ASSESSORE PROPONENTE: dott. Gianluca Aceto

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura istruita dal Dott. Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta:

Premesso che l'art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96 stabilisce quale termine perentorio per la pubblicazione del Calendario Venatorio Regionale la data del 15 giugno.

Preso atto che la Regione Campania, con propria deliberazione n. 420 del 04/08/2011 esecutiva, ha approvato il Calendario venatorio per l'annata 2011/12 (*allegato I*), avente validità sull'intero territorio regionale.

Considerato che tale Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l'esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note attraverso un apposito manifesto.

Ritenuto necessario approvare il "Disciplinare di Caccia al Cinghiale per l'annata venatoria 2011/12 (*allegato II*)

MOS. DGA. 87


SI PROPONE

- di approvare il Disciplinare per l'esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2011/12, così come indicato nell'allegato "I".
- Di disporre che al suddetto Disciplinare venga dato la massima diffusione ai Comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.

- Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il, _____

IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE
E AGRICOLTURA
Arch. Elisabetta Cioco



- Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Il, _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
Dott.ssa Filomena Lazazzera

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore, dott. Gianluca Aceto

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva il Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2011/12, come da allegato "II".
2. Di disporre che al suddetto disciplinare venga dato la massima diffusione ai Comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.
3. Di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO
I

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2011-2012

L'Assessore per l'Agricoltura, dott. Vito Amendolara

VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.157;
VISTI gli articoli 16 e 24 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8;
VISTO l'articolo 49 della Legge Regionale 26 luglio 2009, n.15;
VISTO l'articolo 30 della Legge Regionale 29 dicembre 2005, n.24;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 4 agosto 2011;

RENDE NOTO

L'esercizio venatorio per l'annata 2011/2012, ai sensi dell'art. 49, della L. R.15/2002, della L. R. 8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .

PREAPERTURA

Nei giorni **1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2011** è consentito l'esercizio venatorio alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00; **soltanto nei giorni 11 e 15 settembre 2011** è consentito l'esercizio venatorio anche su quaglia (*Coturnix coturnix*) fino alle ore 13:00.

Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito, sintetizzati nello schema successivo:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 novembre 2011**: quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. R. 157/92;
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2011 al 31 dicembre 2011**, in considerazione dei ripopolamenti effettuati: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepore comune (*Lepus europaeus*), merlo (*Turdus merula*);
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2011 al 19 gennaio 2012**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), al fine di tutelare nelle ore di spostamento tale ultima specie, l'inizio dell'attività venatoria per tutta la stagione sarà posticipato ad un ora dopo il sorgere del sole, ed il termine della stessa sarà anticipato ad un'ora prima del tramonto;
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 gennaio 2012**: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fischione (*Anas penelope*), frullino (*Lymnocyptes*)

Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per non residenti), applicando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, eventualmente anche nelle strutture istituite dai Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art. 1, L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è disciplinato dall'art.15 della L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)" emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Nelle zone in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 24 luglio al 30 agosto 2011, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00; Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani, di cui all'art.15, comma 3, della L. R. 10 aprile 1996 n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico ed in cui è consentito l'abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l'attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì, purché sia sempre garantita l'incolumità della fauna selvatica presente.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all'ufficio caccia della provincia competente.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito nel periodo di attività venatoria.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane da ferma è consentito i giorni 11 e 15 settembre 2011 solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2011, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi lungo i corsi d'acqua.

L'uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 31 Dicembre 2011. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al paragrafo successivo), sia in aziende faunistico venatorie o agro-turistiche-venatorie (in quest'ultimo caso su selvaggina d'allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Le aziende faunistico venatorie possono modificare le due giornate pre-stabilite solo a seguito di comunicazione agli Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, da inviare obbligatoriamente entro l'inizio della stagione venatoria e dell'emanazione di apposito provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate devono essere comunicate al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L'attività venatoria al cinghiale sarà effettuata, principalmente, utilizzando munizioni atossiche e armi a canna rigata.

DIVIETI, PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 15 e 23 della L. R. 10 aprile 1996, n.8.

Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Non sono consentiti, infine, ripopolamenti con cinghiale in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette.

L'esercizio venatorio è sempre vietato in tutto il territorio adibito a protezione della fauna selvatica ai sensi del 3° comma dell'art.10 della legge 11 febbraio 1992, n°157 nonché dell'art.10 1° comma - lett. a) della legge regionale 10 aprile 1996, n° 8, territorio tabellato perimetralmente come disposto dal comma 6 dell'art.12 della stessa legge regionale 10.04.96, n.° 8.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1., in caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,58 e non superiore a euro 413,17 (comma 3). in allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.*", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010 "*Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi allegati) vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla

“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi” vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R. D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall’art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l’infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all’ art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8. va punita con la sanzione amministrativa prevista all’art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

Si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art.11 della l.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: “*art.423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivaia forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*”.

Inoltre il responsabile incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1.032,00 a 10.329,14 euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

- cacciare, catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna delimitate dalla specifica segnaletica;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
- l’uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l’uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell’allegato A all’ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute;

PRESCRIZIONI

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all’art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

Zone umide

All’interno delle zone umide devono essere utilizzate munizioni senza piombo;

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga *commercializzata per consumo umano* è necessario il rigoroso rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (sezione IV).

Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale o migratoria abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, con inchiostro indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti; il cacciatore, nelle giornate successive può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno** i Comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali elencati nominativamente, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, provvederanno alla registrazione dei dati riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it. Entro il **31 luglio**, inoltre, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Le Amministrazioni Provinciali e gli Enti gestori delle aree protette sono sollecitati a predisporre piani di controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L. R. 10 aprile 1996, n.8; tali piani dovranno prevedere forme di controllo basate prioritariamente su metodi ecologici, ed in caso di inefficacia, attività di selezione mediante abbattimento pianificato.

La Giunta Regionale, acquisiti i Piani, provvederà a perfezionare la prevista procedura mediante la richiesta di parere dell'ISPRA e l'emanazione delle conseguenti disposizioni.

Qualora regolate da detti piani, le attività di cattura del suide e successiva liberazione in aree a bassa densità di popolazione potranno essere effettuate in deroga a quanto disposto nel paragrafo "divieti di immissione".

Controllo del bracconaggio

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui al comma 21, lettera b) della L. R. 8/1996 (guardie volontarie) e rappresentate nel C.T.F.V.R. e nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo del bracconaggio nei territori destinati alla caccia programmata (comma 1 art. 36 L.R. 8/1996). Ciascun documento, su base provinciale, dovrà specificare per ciascuna giornata di caccia e per ciascun controllo programmato: tempi, località e numero di guardie volontarie che lo effettuano, nonché le modalità del controllo stesso. I controlli

sono svolti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza (residenza venatoria nel caso di cacciatori, provincia di residenza per gli altri).

Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

CACCIA PROGRAMMATA

Residenza venatoria

Si ricorda infine che ogni cacciatore residente, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria. I cacciatori non residenti analogamente dovranno acquisire l'iscrizione in un solo A.T.C. della Regione.

L'acquisizione della residenza venatoria ed l'eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Caccia in mobilità

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Le Province programmano e definiscono preventivamente, per ciascun A.T.C., il numero di cacciatori che possono accedere in mobilità. Tali posti sono sottratti alla disponibilità delle iscrizioni, con o senza residenza venatoria, al fine di garantire il rispetto dell'indice di densità venatoria.

La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità sarà possibile, fino alle ore 22 del giorno precedente, mediante il collegamento al sito WEB www.campaniacaccia.it oppure tramite SMS.

I cacciatori possono annullare la prenotazione con analoghe modalità entro le ore 22:30 del giorno precedente. (Le istruzioni particolareggiate per prenotare o annullare le giornate di mobilità venatoria saranno disponibili sul sito).

Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste, approvando o meno, con motivazione, mediante la procedura telematica, le prenotazioni dei cacciatori.

Gli elenchi delle prenotazioni attive e/o annullate saranno resi pubblici sullo stesso sito, in ogni caso, 8 ore prima della loro validità temporale, e saranno definitivamente aggiornati entro le ore 24, al fine di consentirne la verifica da parte degli interessati e degli organi di vigilanza.

Il cacciatore, in ogni caso, dovrà accertare sul sito WEB www.campaniacaccia.it il buon esito delle attività di prenotazione o annullamento, e l'eventuale autorizzazione.

Iscrizioni giornaliere

In applicazione del comma 17 dell'art. 9 del "Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) (con allegati)" come modificato dal Regolamento regionale 11 febbraio 2011, n. 1, le Province riservano ogni anno, per iscrizioni giornaliere, lo 0,5% della disponibilità complessiva di ciascun A.T.C.; tali posti sono sottratti dalla quota per le iscrizioni stagionali, al fine di garantire il rispetto dell'indice di densità venatoria.

La gestione di tali posti avviene attraverso la richiesta di iscrizione da parte del cacciatore per una singola giornata sul sito WEB www.campaniacaccia.it.

Gli organi di gestione degli A.T.C., solo dopo aver accertato l'avvenuto pagamento della quota di 9 euro per i residenti in Campania (15 Euro per i non residenti in Campania) provvederanno a convalidare formalmente l'iscrizione giornaliera e ad approvare con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi, ordinati per data di richiesta.

Gli elenchi saranno resi pubblici, in ogni caso, sullo stesso sito almeno 8 ore prima della loro validità temporale.

Ciascun ATC, può riservare da due a cinque iscrizioni per *straordinarie* esigenze di rappresentanza, *specificamente motivate*, tali posti se non convalidati (a fronte dell'accertamento di pagamento) entro le quarantotto ore precedenti rientrano nella disponibilità complessiva da assegnare ordinariamente.

Le richieste sono annullabili entro i due giorni lavorativi precedenti la data prenotata, i cacciatori che non intendono confermare l'iscrizione mediante il versamento della quota sono tenuti ad effettuare l'annullamento entro il termine stabilito; dalla terza inadempienza in cacciatore non potrà richiedere ulteriori iscrizioni giornalieri nell'annata venatoria.

Il numero potenziale di cacciatori che praticano l'attività venatoria (iscritti, giornalieri ed in mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite consentito dall'indice di densità venatoria. Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

Non sono previste ulteriori forme di accesso agli A.T.C della Campania (tesserini di rappresentanza, inviti, iscrizioni fuori graduatoria, ecc.).

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e relativa regolamentazione, e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

Napoli, 9 agosto 2011

L'ASSESSORE
Vito Amendolara

Napoli

E014°15'14" - N40°51'46" - 115 metri s.l.m. - Fuso Orario GMT +1
Calcolo ora legale

Settembre 2011			Ottobre 2011			Novembre 2011		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Gi	06:27	19:38	01 Sa	06:57	18:47	01 Ma	06:31	17:01
02 Ve	06:28	19:36	02 Do	06:58	18:46	02 Me	06:32	17:00
03 Sa	06:29	19:34	03 Lu	06:59	18:44	03 Gi	06:33	16:59
04 Do	06:30	19:33	04 Ma	07:00	18:42	04 Ve	06:34	16:58
05 Lu	06:31	19:31	05 Me	07:01	18:41	05 Sa	06:35	16:56
06 Ma	06:32	19:29	06 Gi	07:02	18:39	06 Do	06:36	16:55
07 Me	06:33	19:28	07 Ve	07:03	18:37	07 Lu	06:38	16:54
08 Gi	06:34	19:26	08 Sa	07:04	18:36	08 Ma	06:39	16:53
09 Ve	06:35	19:24	09 Do	07:05	18:34	09 Me	06:40	16:52
10 Sa	06:36	19:23	10 Lu	07:06	18:33	10 Gi	06:41	16:51
11 Do	06:37	19:21	11 Ma	07:07	18:31	11 Ve	06:42	16:50
12 Lu	06:38	19:19	12 Me	07:08	18:29	12 Sa	06:43	16:49
13 Ma	06:39	19:18	13 Gi	07:09	18:28	13 Do	06:45	16:48
14 Me	06:40	19:16	14 Ve	07:10	18:26	14 Lu	06:46	16:47
15 Gi	06:41	19:14	15 Sa	07:11	18:25	15 Ma	06:47	16:47
16 Ve	06:42	19:13	16 Do	07:12	18:23	16 Me	06:48	16:46
17 Sa	06:43	19:11	17 Lu	07:14	18:22	17 Gi	06:49	16:45
18 Do	06:44	19:09	18 Ma	07:15	18:20	18 Ve	06:51	16:44
19 Lu	06:45	19:07	19 Me	07:16	18:19	19 Sa	06:52	16:43
20 Ma	06:46	19:06	20 Gi	07:17	18:17	20 Do	06:53	16:43
21 Me	06:47	19:04	21 Ve	07:18	18:16	21 Lu	06:54	16:42
22 Gi	06:48	19:02	22 Sa	07:19	18:14	22 Ma	06:55	16:42
23 Ve	06:49	19:01	23 Do	07:20	18:13	23 Me	06:56	16:41
24 Sa	06:50	18:59	24 Lu	07:21	18:12	24 Gi	06:57	16:40
25 Do	06:51	18:57	25 Ma	07:22	18:10	25 Ve	06:58	16:40
26 Lu	06:52	18:56	26 Me	07:24	18:09	26 Sa	07:00	16:39
27 Ma	06:53	18:54	27 Gi	07:25	18:07	27 Do	07:01	16:39
28 Me	06:54	18:52	28 Ve	07:26	18:06	28 Lu	07:02	16:39
29 Gi	06:55	18:51	29 Sa	07:27	18:05	29 Ma	07:03	16:38
30 Ve	06:56	18:49	30 Do	06:28	17:04	30 Me	07:04	16:38
			31 Lu	06:29	17:02			

Dicembre 2011			Gennaio 2012		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Gi	07:05	16:38	01 Do	07:25	16:47
02 Ve	07:06	16:37	02 Lu	07:25	16:48
03 Sa	07:07	16:37	03 Ma	07:25	16:49
04 Do	07:08	16:37	04 Me	07:25	16:49
05 Lu	07:09	16:37	05 Gi	07:25	16:50
06 Ma	07:10	16:37	06 Ve	07:25	16:51
07 Me	07:11	16:37	07 Sa	07:25	16:52
08 Gi	07:12	16:37	08 Do	07:25	16:53
09 Ve	07:13	16:37	09 Lu	07:25	16:54
10 Sa	07:13	16:37	10 Ma	07:25	16:55
11 Do	07:14	16:37	11 Me	07:24	16:56
12 Lu	07:15	16:37	12 Gi	07:24	16:57
13 Ma	07:16	16:37	13 Ve	07:24	16:58
14 Me	07:17	16:37	14 Sa	07:23	17:00
15 Gi	07:17	16:37	15 Do	07:23	17:01
16 Ve	07:18	16:38	16 Lu	07:23	17:02
17 Sa	07:19	16:38	17 Ma	07:22	17:03
18 Do	07:19	16:38	18 Me	07:22	17:04
19 Lu	07:20	16:39	19 Gi	07:21	17:05
20 Ma	07:21	16:39	20 Ve	07:21	17:06
21 Me	07:21	16:40	21 Sa	07:20	17:08
22 Gi	07:22	16:40	22 Do	07:19	17:09
23 Ve	07:22	16:41	23 Lu	07:19	17:10
24 Sa	07:22	16:41	24 Ma	07:18	17:11
25 Do	07:23	16:42	25 Me	07:17	17:12
26 Lu	07:23	16:42	26 Gi	07:17	17:14
27 Ma	07:24	16:43	27 Ve	07:16	17:15
28 Me	07:24	16:44	28 Sa	07:15	17:16
29 Gi	07:24	16:45	29 Do	07:14	17:17
30 Ve	07:24	16:45	30 Lu	07:13	17:18
31 Sa	07:25	16:46	31 Ma	07:12	17:20



PROVINCIA DI BENEVENTO

POLITICHE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CACCIA E PESCA
Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
Servizio Forestazione - U.O. Caccia e Pesca

ALLEGATO
II

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 24 della legge regionale della Campania n. 8 del 10/04/96 stabilisce quale termine perentorio per la pubblicazione del Calendario Venatorio Regionale, la data del 15 giugno;

Preso atto che la Giunta Regionale della Campania, con propria deliberazione n. 420 del 4 Agosto 2011 esecutiva, approva il suddetto Calendario Venatorio avente validità sull'intero territorio regionale per la stagione venatoria 2011/2012;

Considerato che il predetto calendario attribuisce la facoltà alle Amministrazioni provinciali di poter regolamentare l'esercizio della caccia al cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. del , esecutiva, relativa all'approvazione del Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per la stagione venatoria 2011/2012.

RENDE NOTO

DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2011 / 2012

Art. 1 – Finalità e metodo di prelievo

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento. L'obiettivo della Provincia è il mantenimento di nuclei autosufficienti di cinghiali la cui presenza sul territorio deve essere gestita come una risorsa ed allo stesso tempo non deve arrecare danni all'ambiente agricolo.

Le linee guida della gestione faunistica e venatoria del cinghiale in Provincia di Benevento sono definite dall'Amministrazione Provinciale in ottemperanza alle disposizioni dettate dal Calendario Venatorio Regionale 2011/2012.

Pertanto, il prelievo venatorio della suddetta selvaggina potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (**battuta**) a mezzo di squadra regolarmente costituita e secondo i criteri di seguito elencati.

Art. 2 – Periodo e giornate di caccia.

La Caccia al Cinghiale nella provincia di Benevento, così come dispone il Calendario Venatorio Regionale 2011/12 ed il presente Disciplinare, è consentita dal 2 ottobre al 29 dicembre 2011, esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica.

**LE BATTUTE IN SQUADRA NON POSSONO INIZIARE PRIMA DELLE ORE 9:00.
PERTANTO, E' CONSENTITA NELL'A.C.S. PRATICARE L'ATTIVITA' VENATORIA AGLI ALTRI CACCIATORI DA UN'ORA PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE FINO ALL'INIZIO DELLA BATTUTA DELLA CACCIA AL CINGHIALE, DEBITAMENTE AUTORIZZATA.**

Art. 3 – Modalità di ammissione e Registro delle squadre.

La domanda ed il calendario delle battute dovranno essere redatti esclusivamente sull'apposita modulistica (allegati A e B) predisposta e disponibile presso il Servizio Caccia della Provincia di Benevento, sito a Benevento in via C. Ricci - Tel. 0824/774837, 0824/774802 - Fax 0824/774834.

Presso il suddetto ufficio è istituito il registro delle squadre ammesse ad esercitare la caccia al cinghiale.

L'iscrizione delle squadre dovrà essere richiesta, a cura del capo squadra, mediante presentazione di domanda da trasmettere, al protocollo generale dell'Ente, entro il 12 settembre 2011, con allegata la seguente documentazione:

- calendario delle battute nelle zone prescelte.
- fotocopia delle licenze di caccia in corso di validità, delle tasse e della documentazione prevista per l'esercizio venatorio nell'A.T.C. di Benevento;
- tesserino regionale di tutti i partecipanti su cui apporre lo specifico timbro riportante la squadra di appartenenza, da vidimare alla consegna delle autorizzazioni.

Art. 4 – Forma di caccia e zone consentite.

La Caccia al Cinghiale può essere praticata su tutto il territorio libero provinciale, ad esclusione dei Parchi regionali del Taburno e del Matese, delle Z.R.C., delle Oasi di protezione della fauna selvatica e di tutte le altre zone di divieto previste dall'art. 21 della L. R. N. 8/1996 e dalla legge n. 353/2000 – art. 10, esclusivamente nella forma di "battuta", regolarmente autorizzata dall'Ente Provincia ed effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi.

AREE DI CACCIA SPECIFICA PER LE BATTUTE AL CINGHIALE (A. C. S.)

N°	COMUNI	Estensione ha
01	AIROLA - MOIANO	860,70
02	DURAZZANO - SANT'AGATA DE' GOTI	255,01
03	APICE	522,20
04	APOLLOSA - CASTELPOTO - VITULANO	1.343,00
05	BASELICE - COLLE SANNITA - CASTELVETERE VAL FORTORE	2.063,10
06	CASALDUNI -PONTELANDOLFO	350,30
07	CASALDUNI	260,30
08	CASTELFRANCO - MONTEFALCONE VAL FORTORE - GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	818,40
09	CASTELPAGANO	558,30
10	CEPPALONI	768,80
11	CERRETO SANNITA	820,00
12	FAICCHIO - S. SALVATORE TELESINO	832,30
13	FOIANO VAL FORTORE - MONTEFALCONE VAL FORTORE	1.208,30
14	FRAGNETO L'ABATE	751,60
15	MOLINARA - S. GIORGIO LA MOLARA - S. MARCO DEI CAVOTI	888,10
16	MONTESARCHIO	437,10
17	MORCONE - SASSINORO	1.317,10
18	MORCONE	901,00
19	PADULI	595,10
20	PONTELANDOLFO	1.443,40
21	S. BARTOLOMEO IN GALDO	639,50
22	S. MARTINO SANNITA - S. ANGELO A CUPOLO - S. NICOLA MANFREDI	832,50
23	SOLOPACA	684,60
24	VITULANO -CAUTANO	223,70
25	ARPAISE	165,10
26	CEPPALONI - ARPAISE	595,75
TOTALE		20.213,90

Nel redigere il calendario delle battute di caccia, sull'apposita modulistica indicata all'art. 3, si specifica quanto segue:

- È **OBBLIGATORIO** INDICARE ANCHE UNA SECONDA ZONA ALTERNATIVA A QUELLA PRESCELTA COME PRINCIPALE.
- NON È CONSENTITO** INDICARE PIÙ DI DUE GIORNATE CONSECUTIVE PER LA STESSA ZONA.
- PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI L'UFFICIO SI RISERVA LA FACOLTA' DI NON CONCEDERE AUTORIZZAZIONE DELLA BATTUTA.**

Art. 5 – Metodi di prelievo venatorio

Il prelievo venatorio della specie cinghiale potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita) e nei giorni prestabiliti.

E' fatto espresso divieto dell'abbattimento occasionale.

Art. 6 – Formazione delle squadre.

Ciascuna squadra per essere validamente costituita dovrà essere composta da un minimo di **20 cacciatori**, battitori inclusi e, per poter effettuare la battuta dovrà avere una consistenza numerica effettiva di almeno **15 elementi**.

I cacciatori dovranno essere regolarmente iscritti nel registro di giornata prima dell'inizio di ogni singola battuta. Requisito indispensabile affinché la squadra possa esercitare la battuta di caccia nella zona assegnata è la presenza, tra i membri della medesima, di un capo squadra e/o di un vice capo squadra.

Il capo squadra e/o il vice capo squadra dovranno obbligatoriamente presenziare ad ogni battuta, garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente Discipinare.

E' consentita l'iscrizione ai soli cacciatori residenti anagraficamente nella provincia di Benevento; in aggiunta, potranno essere ospitati n. 5 cacciatori non inclusi nell'elenco previsto dall'allegato "A" (residenti anagraficamente anche in altre

province e/o regioni, che non pongono limitazioni ai cacciatori sanniti), purché in regola con la documentazione prevista per l'esercizio venatorio nell'A.T.C. di Benevento.

Ogni cacciatore potrà iscriversi ad una sola squadra, per cui non saranno prese in considerazione le richieste che include anche un solo nominativo in più squadre.

Ciascuna squadra, così costituita, non potrà essere modificata nel corso dell'annata venatoria, per cui ogni cacciatore rimarrà vincolato alla propria squadra, fatti salvi casi eccezionali e/o motivi straordinari, previa autorizzazione del competente Settore.

La partecipazione alla battuta di caccia al cinghiale equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia così come stabilito dal Calendario Regionale 2011/12 e dovrà essere annotata sul tesserino regionale.

Il cacciatore iscritto nella squadra regolarmente autorizzata ad effettuare le battute non potrà esercitare alcun altro tipo di caccia né tanto meno abbattere altro genere di selvaggina, nelle giornate previste di giovedì e domenica, ad eccezione della volpe. Per tale motivo, sul tesserino regionale dei cacciatori iscritti verrà apposto uno specifico timbro identificativo riportante la squadra di appartenenza.

Art. 7 – Requisiti delle squadre.

I cacciatori partecipanti alla battuta giornaliera, in numero minimo di 15 unità, dovranno essere opportunamente iscritti, a cura del capo o del vice-capo squadra, nel registro di giornata prima dell'inizio di ogni battuta.

Requisito indispensabile per la partecipazione alla battuta è il possesso, da parte di ciascun cacciatore, di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività venatoria, in corso di validità per la stagione 2010/11 ed in regola con il pagamento delle tasse e dell'iscrizione nell'anagrafica dei cacciatori della Provincia di Benevento.

Affinché la squadra possa iniziare regolarmente le operazioni di caccia nella zona assegnata è indispensabile la presenza del capo o del vice-capo squadra, i quali dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività venatoria, in corso di regolare validità per la stagione 2011/2012;
- b) non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste dall'art. 30 della legge n. 157/92;
- c) non essere incorsi negli ultimi due anni in infrazioni amministrative riguardanti la caccia agli ungulati previste dalle citate leggi n. 157/92 e n. 8/96 e dal Regolamento provinciale.

Art. 8 – Responsabile della battuta

Il capo squadra e/o il vice dovranno obbligatoriamente presenziare ad ogni battuta essendo uno di loro designato quale responsabile della stessa e, in tale funzione, garantire il regolare svolgimento

delle attività ed adempiere tutte le procedure previste dal presente regolamento.

In particolare, egli organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è responsabile:

- a) della regolare redazione del registro di giornata in tutte le sue parti, compreso l'elenco degli ospiti, con capi abbattuti, sesso, peso, capi feriti e capi avvistati (allegato "C");
- b) dell'adeguata apposizione della segnaletica prevista di "Battuta al cinghiale in corso";
- c) del controllo dei partecipanti alla battuta;
- d) dell'utilizzo dei soli registri e schede vidimati dalla Provincia
- e) **entro quindici giorni dalla data della battuta il responsabile provvede a far pervenire alla Provincia tutte le schede dei partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti all'organizzazione e realizzazione del prelievo, anche a mezzo fax a questo Settore, pena la revoca dell'autorizzazione concessa e successive (telefax n. 0824/774834).**

Art. 9 – Segnalazione

La squadra, regolarmente autorizzata, almeno un'ora prima dell'inizio della battuta dovrà apporre tabelle adeguatamente visibili di avviso di "BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO", con l'indicazione del numero identificativo assegnato alla squadra, lungo le vie di accesso al territorio interessato e provvederà a rimuoverle al termine della battuta.

Inoltre, l'inizio e la fine delle operazioni di caccia dovrà essere segnalata con un avviso acustico (es. corno) udibile in tutta la zona interessata.

Art. 10 – Rilascio autorizzazioni

Il Servizio Forestazione, Caccia e Pesca della Provincia di Benevento assegnerà, ad ogni squadra risultante regolarmente e validamente costituita, una località di operatività per ogni giornata venatoria utile, denominata "A.C.S. – Area di Caccia Specifica".

La partecipazione alla battuta di caccia equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia consentita dal Calendario Regionale e dovrà essere annotata sul Tesserino Regionale.

Le autorizzazioni (allegato D) per l'esercizio della caccia al cinghiale verranno rilasciate entro il 30 settembre 2011 o comunque in tempo utile per lo svolgimento delle battute, dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura, previo parere del Responsabile del Servizio Forestazione, esclusivamente alle squadre che hanno fatto pervenire domanda nei termini previsti ed utilizzando i modelli all'uopo predisposti.

Tali autorizzazioni saranno corredate della planimetria dettagliata delle A.C.S. prescelte, opportunamente individuate secondo i confini naturali del territorio interessato.

L'autorizzazione, in possesso del capo o del vice-capo squadra, dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli Organi preposti.

L'assegnazione delle aree di caccia, fermo restando il principio di attribuire la zona prescelta da ciascuna squadra, avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) residenza anagrafica dei singoli cacciatori iscritti alle squadre;
- b) valutazione delle autorizzazioni rilasciate nelle precedenti annualità in A.C.S. specifiche;
- c) rotazione delle zone e, nei casi in cui la stessa viene scelta da più squadre, assegnazione mediante sorteggio;

- d) assegnazione di almeno 1/3 del numero massimo di battute nella medesima zona, alla squadra la cui maggioranza dei componenti (50% + 1) risiede anagraficamente nei comuni interessati, al fine di legare quanto più possibile i cacciatori al proprio territorio.

Si precisa che l'assegnazione del tetto massimo di 1/3, pari a 9 giornate di caccia, sarà così concessa:

- le 9 giornate saranno distribuite per l'intero periodo di caccia - ottobre/dicembre - con massimo 3 autorizzazioni mensili;
- le 9 giornate di caccia da assegnare ai residenti saranno ulteriormente suddivise in base al numero di squadre aventi diritto e al numero di zone per ciascun comune;
- abbinamento di più squadre nel caso in cui il territorio si presenti sufficientemente esteso o disponendo eventuali cambi di zone se le condizioni lo consentano.

Art. 11 – Carniere giornaliero e complessivo.

Il carniere giornaliero è quello stabilito da Calendario Venatorio 2011/12 della Regione Campania; l'abbattimento di ciascun selvatico verrà attribuito dal capo cacciarella ad uno dei partecipanti alla battuta, il quale provvederà ad annotarlo sul tesserino regionale. Il numero complessivo dei capi abbattuti per ogni squadra durante l'annata venatoria non potrà essere maggiore del doppio dei componenti della squadra.

Art. 12 – Mezzi di caccia, divieti ed obblighi.

Le armi consentite per la battuta di caccia al cinghiale sono quelle previste dall'art. 13 della legge n. 157/92 e dall'art. 20 della legge regionale n. 8/1996.

Ferme restando le norme di cui alle suddette leggi ed alle disposizioni del presente Disciplinare, si stabilisce:

- E' vietata l'abbattimento di cinghiali nati nell'anno (striati),
- E' vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;
- E' vietato l'uso e la detenzione di munizioni spezzate nonché l'utilizzo di radio rice-trasmittenti per uso venatorio.
- E' vietato l'abbattimento, durante lo svolgimento della battuta, di qualsiasi altra specie faunistica ad eccezione della volpe;
- E' vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani da parte dei conduttori.
- E' vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia: le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria.
- E' vietato ai cacciatori iscritti nel Registro delle squadre utilizzare cani segugi nelle aree di caccia di cui all'art. 4, nei giorni antecedenti lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale con l'eccezione dei componenti della squadra assegnataria della battuta;
- E' obbligatorio l'apposizione di segnaletica delimitante il territorio oggetto della battuta, secondo le modalità indicate nel precedente art. 8;
- E' obbligatorio per tutti i partecipanti, al fine di ridurre gli incidenti, indossare indumenti di facile individuazione (giubbini fosforescenti).

Art. 13 – Sanzioni e prescrizioni

Le infrazioni derivanti dal mancato rispetto del presente Disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia (art. 30 e 31 della legge n. 157/92 e art. 31 e 32 della legge regionale n. 8/96), a seconda della gravità dell'infrazione commessa, comporterà anche l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Sospensione del singolo cacciatore dalla caccia al cinghiale fino ad 3 anni;
- Revoca delle A.C.S. assegnate per il resto della stagione venatoria;
- Cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dal registro provinciale per la stagione in corso.

Nel raccomandare a tutti i partecipanti che la caccia al cinghiale dovrà essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, dal 2 ottobre al 31 dicembre 2010, si invita ad adottare la massima prudenza ed ogni cautela atta a scongiurare eventuali danni alla pubblica e privata incolumità. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria.

Benevento,

firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)

firmato

IL DIRIGENTE
(arch. Elisabetta Cuoco)

ALLEGATO A

**Al Signor Presidente
Provincia di Benevento**

**Oggetto: Richiesta iscrizione registro battute caccia al cinghiale-Annata venatoria 2011/12
Autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente a _____ in via _____ tel. _____
nella qualità di capo battuta, chiede che venga disposta l'iscrizione della propria squadra nel Registro Provinciale delle battute di
caccia al cinghiale, come stabilito dall'apposito Disciplinare 2010/11 e che, in caso di sua assenza, verrà sostituito dal vice capo-
squadra, signor : _____ nato il _____ a _____ residente
a _____ in via _____ tel. _____

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Comune di residenza	N° licenza caccia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Il sottoscritto _____, nella qualità di Capo battuta, ai sensi degli art. 46 e 47
D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente scheda sono reali e veritiere e se ne assume la piena
responsabilità ai sensi della legge 675/96, autorizzando l'acquisizione e il trattamento dei dati inseriti e nei documenti allegati anche ai fini
dei controlli comunitari e nazionali. A tal fine allega copia fotostatica non autenticata della licenza di caccia in corso di validità e la
documentazione indicata all'art. 3 del citato Disciplinare.

li

IL CAPO SQUADRA

ALLEGATO B

**Al Signor Presidente
Provincia di Benevento**

Oggetto: Richiesta autorizzazione battute caccia al cinghiale - Annata venatoria 2011/12

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente a _____ in via _____ tel. _____

nella qualità di capo battuta, chiede che venga concessa l'autorizzazione ad organizzare ed effettuare battute di caccia al cinghiale per l'annata venatoria 2011/12 secondo il seguente calendario:

N.	Data	A.C.S. principale (INDICARE N. ZONA E COMUNI)	A.C.S. secondaria (INDICARE N. ZONA E COMUNI)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver comunicato la composizione della propria squadra per l'iscrizione nel Registro Provinciale e di essere a conoscenza delle norme stabilite dall'apposito Disciplinare per la caccia al cinghiale per l'annata venatoria 2011/12, in vigore nella provincia di Benevento.

IL CAPO SQUADRA



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA - U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO C

REGISTRO DI GIORNATA

Nominativo Capo squadra	Nominativo Vice C. squadra	Data battuta	N. capi avvistati	N. capi feriti

Capi abbattuti maschi	n.	peso kg.
Capi abbattuti femmine	n.	peso kg.

Capi volpi abbattute
n.

Elenco nominativo dei partecipanti alla battuta odierna (in calce indicati gli ospiti):

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Comune di residenza	N° lic. caccia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
O				
S				
P				
I				
T				
I				

Da restituire, debitamente compilato, entro 15 giorni dalla data della battuta, pena la revoca dell'autorizzazione concessa (art.7/d del Disciplinare).

IL CAPO SQUADRA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio Uccelletti)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Anna Maria Di Donato)

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

IL VICE PRESIDENTE

(Avv. Antonio Barbieri)

N. 386

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267

BENEVENTO

16 AGO. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Alessandra Cristofari)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Anna Maria Di Donato)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 AGO 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs.vo 18.8.2000 n.267)
- E' stata revocata con atto n° _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per:

SETTORE AU-Prod. Agricole prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____